

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

.....

in PROGES – Società Cooperativa Sociale
redatto ai sensi degli articoli 2501-ter del cod. civ.

* * * * *

Approvato dagli Organi Amministrativi
di **PROGES – Società Cooperativa Sociale**
e di
KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE



PROGES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale Parma (PR) – Via Colorno n. 63

Codice Fiscale, Partita IVA 01534890346

Iscritta nel Registro delle Imprese dell'Emilia al n. 01534890346

R.E.A. PR-160824

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro A115066 Cat. Coop. Sociali

* * * *

KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale Pietrasanta (LU), Via Duca della Vittoria 145

Codice Fiscale e Partita IVA 02276880347

Iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca al n. 02276880347

R.E.A. LU-220328

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro A115088 Cat. Coop. Sociali

* * * *



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA'
"KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
NELLA SOCIETA'
"PROGES – Società Cooperativa Sociale"

Il Consiglio di Amministrazione di **PROGES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (di seguito anche "**PROGES**" o "**Società Incorporante**") ed il Consiglio di Amministrazione di **KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (di seguito anche "**KALEIDOSCOPIO**" o "**Società Incorporanda**") hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**"), relativo alla Fusione per incorporazione di KALEIDOSCOPIO in PROGES (di seguito la "**Fusione**") ai sensi dell'art. 2501-ter e ss. C.C.

Motivazioni dell'operazione di Fusione

PROGES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE persegue lo scopo mutualistico e svolge attività nel settore educativo e nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario direttamente, attraverso contratti d'appalto e di concessione nonché attraverso project e società miste pubblico-private.

KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 e 2512 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

PROGES e KALEIDOSCOPIO intendono procedere alla fusione per incorporazione di KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in PROGES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in quanto l'operazione in progetto è determinata da **valide ragioni economiche e sociali** che traggono origine da quanto di seguito riportato.

L'unificazione delle due cooperative nasce con l'obiettivo di favorire lo sviluppo territoriale e l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte di PROGES, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle reti commerciali, la condivisione degli stakeholder, la condivisione dei rispettivi know how e l'integrazione delle principali funzioni e, in particolare, attraverso l'acquisizione e la valorizzazione delle competenze specifiche sviluppate dalla cooperativa KALEIDOSCOPIO in ragione delle esperienze maturate nel mercato di riferimento e nell'area territoriale delle regioni Emilia Romagna e Toscana, così da favorire e supportare la crescita imprenditoriale.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un vasto processo di rafforzamento e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante e condiviso nel frattempo con la Società Incorporanda, con l'obiettivo di

perseguire il consolidamento e l'acquisizione di quote di mercato ed altresì la razionalizzazione dei costi di struttura.

KALEIDOSCOPIO potrà, grazie all'operazione di incorporazione, garantire ai propri soci il perseguimento dello scopo sociale, permettendo loro di partecipare in una cooperativa maggiormente patrimonializzata e strutturata, in grado di poter offrire percorsi di carriera e di affrontare un contesto di mercato attualmente interessato da profondi mutamenti di carattere socio-economico.

Alle predette finalità conseguenti all'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica entità in luogo delle due attuali.

Il progetto, infine, si propone di rafforzare la competitività delle cooperative partecipanti alla fusione attraverso l'unificazione con l'obiettivo di dare vita ad una cooperativa di dimensioni maggiori.

A seguito della fusione, la Società Incorporante manterrà la titolarità esclusiva di qualsiasi segno distintivo di **KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in essa confluita, così da poter garantire e proseguire lo sfruttamento degli stessi.

Nell'ambito dell'operazione di fusione, è previsto che i regolamenti attualmente adottati dalla società PROGES saranno mantenuti in vigore anche dopo il completamento dell'operazione di incorporazione.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dai rispettivi Organi Amministrativi delle due società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

PROGES Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Parma, Via Colorno n.ro 63, iscritta al Registro Imprese dell'Emilia al n. 01534890346 e all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A115066 (categoria Cooperative Sociali), avente codice fiscale n. 01534890346, P.Iva 01534890346, N° REA di Parma 160824.

La Cooperativa PROGES è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1 lett. a) della legge 381/91, nonché dei servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

PROGES detiene partecipazioni nella società KALEIDOSCOPIO in qualità di socio sovventore per complessivi euro 141.804,43 di cui euro 120.000,00 sottoscritti e versati ed euro 21.804,43 derivanti dalla rivalutazione del capitale sociale.

Ad intervenuta fusione, le azioni detenute da PROGES in KALEIDOSCOPIO verranno annullate quale conseguenza dell'incorporazione e verrà costituita nel Bilancio di PROGES una riserva pari al valore del capitale sociale sottoscritto e liberato da PROGES in KALEIDOSCOPIO.

L'oggetto sociale prevede, all'art. 4 dello statuto sociale vigente di PROGES, tra le numerose attività, le seguenti:

"

- 1) *organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi, di inabili, di portatori di handicap, di malati psichici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, emergenza o di emarginazione;*
- 2) *organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, persone diversamente abili, minori ed alle famiglie nonché istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;*
- 3) *rendere prestazioni di cure domiciliari mediche ed infermieristiche, anche attraverso sistemi di telemedicina e di teleassistenza;*
- 4) *gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie, riabilitative, socio-riabilitative, terapeutiche, sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;*
- 5) *gestire strutture protette, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, comunità alloggio, appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;*

..."

1.2 Società Incorporanda

KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Pietrasanta (LU), via Duca della Vittoria 145, iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca al n. 02276880347 e all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A115088 (categoria Cooperative Sociali), avente codice fiscale n. 02276880347, P. Iva 02276880347, N° REA LU 220328.



La Società Incorporanda non possiede, né direttamente, né indirettamente partecipazioni nella Società Incorporante.

KALEIDOSCOPIO ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Cooperativa si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionali, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace, alla non violenza ed al rispetto per l'ambiente.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative.

L'art. 5 dello statuto sociale vigente di KALEIDOSCOPIO prevede, all'interno del proprio oggetto sociale, tra le diverse attività, le seguenti:

La Cooperativa ha per oggetto, tra le numerose attività le seguenti:

“.....

- 1) *l'organizzazione e la gestione di attività socio-assistenziali, riabilitative, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;*
- 2) *la gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semiresidenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello stato, province, comuni ed istituzioni pubbliche e private comunque denominate;*
- 3) *le prestazioni di trasporto di malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati;*
- 4) *lo svolgimento di attività di promozione e mediazione culturale delle diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;*
- 5) *lo svolgimento di attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;*
- 6) *la fornitura di servizi socio-culturali, ricreativi, formativi ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi*



portatori di handicap, ragazzi difficili ecc operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente.

.....”

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modificazione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Le società partecipanti alla fusione sono società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative a norma dell'articolo 2512 del c.c., sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente.

Tutte le riserve delle due cooperative partecipanti all'operazione di fusione sono state costituite nel rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del D.LGS. C.P.S. n.1577/1947, nonché, in relazione agli anni successivi al 2003, nell'osservanza delle nuove previsioni dettate dall'articolo 2514 del C.C., e non esistono riserve divisibili in qualunque forma.

In considerazione di ciò, il rapporto di cambio viene fissato “alla pari”, senza alcun conguaglio in denaro, attribuendo a ciascun socio delle società partecipanti alla fusione una quota di capitale di valore nominale invariato rispetto a quello detenuto.

Il capitale sociale dell'incorporante PROGES verrà aumentato di un importo pari al capitale sociale dell'incorporanda KALEIDOSCOPIO sottoscritto dai soci cooperatori alla data di efficacia della fusione e, a ciascun socio dell' incorporanda, verrà assegnata una quota di capitale sociale dell'Incorporante per un valore nominale corrispondente alla partecipazione sociale detenuta dagli stessi nell'Incorporanda alla data di efficacia.

Si precisa inoltre che come confermato dalla Massima L.F. 2 del 2009 del Consiglio Notarile del Triveneto secondo la quale *“nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. In tal caso, infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta” non si ritiene pertanto necessario procedere alla redazione della relazione degli esperti ex art.2501 sexies c.c..*

La situazione patrimoniale di riferimento, di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile è rappresentata, per la società Incorporanda, dal Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 approvato dall'Assemblea dei Soci in



data 20/05/2025 e, per la società Incorporante, dal progetto di bilancio dell'esercizio al 31/12/2024, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nei termini di legge e di statuto e, comunque, prima della delibera d'approvazione del presente progetto di fusione.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Ai soci cooperatori della Società Incorporanda saranno assegnate azioni della Società Incorporante di valore nominale, non inferiore né superiore ai limiti di legge, pari a quello dagli stessi soci detenuto nella Società Incorporanda stessa.

Per i Soci Sovventori persone fisiche il capitale sociale sarà suddiviso in azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

Per i Soci Sovventori persone giuridiche il capitale sociale sarà suddiviso in azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

Per i Soci Finanziatori il capitale sociale sarà suddiviso in azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

5. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Pur nel rispetto dei vincoli statutari imposti, l'eventuale partecipazione agli utili decorrerà dal primo giorno dell'esercizio nel quale si produrranno gli effetti reali, giuridici e fiscali della fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Effetti reali, giuridici e fiscali della fusione

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, tuttavia, come consentito dal terzo comma dello stesso articolo, le operazioni della società incorporanda saranno in ogni caso imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a norma dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986, n.917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuato l'atto di fusione.

La Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia della fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, incrementando il capitale sociale ed il proprio patrimonio sociale a seguito dell'incorporazione intervenuta.



A partire dalla data di efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure o deleghe rilasciate in precedenza.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Salvo quanto specificamente previsto dallo statuto dell'incorporante per i Soci Finanziatori e i Soci Sovventori, non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di Fusione così come allo Statuto della Società incorporante in allegato, quali consentiti dalla normativa o, eventualmente, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

10. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Il Progetto di Fusione verrà depositato nei Registri delle Imprese dell'Emilia e di Lucca, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione;
- b) la Relazione al Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
- c) i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e della Società Incorporanda con le relative relazioni.

Parma, 21/05/2025

Pietrasanta, 20/05/2025

Per **PROGES Soc.Coop.Sociale**

Per **KALEIDOSCOIO Soc.Coop.Sociale**

Per il Consiglio di Amministrazione

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Presidente

f.to Michela Bolondi



f.to Cristian Gaiani



**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di fusione
redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.**

di

KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale Pietrasanta (LU), Via Duca della Vittoria n. 145

Codice Fiscale e Partita IVA 02276880347

Iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca al n. 02276880347

R.E.A. LU-220328

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro A115088 Cat.

Coop. Sociali

in

PROGES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale Parma (PR) – Via Colorno n. 63

Codice Fiscale, Partita IVA 01534890346

Iscritta nel Registro delle Imprese dell'Emilia al n. 01534890346

R.E.A. PR-160824

Iscritta all'Albo delle Società Coop a mut. prevalente di cui all'articolo 2512 cod.civ. al n.ro A115066 Cat.

Coop. Sociali



PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di **PROGES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (di seguito "PROGES" o "Società Incorporante") e di **KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (di seguito, "KALEIDOSCOPIO" o "Società Incorporanda") – di seguito anche congiuntamente **Società Partecipanti alla Fusione** - hanno predisposto il progetto di fusione da attuarsi mediante incorporazione di **KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in **PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**.

Il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter C.C. riepiloga tutti gli aspetti di detta operazione.

La presente relazione, redatta dagli Amministratori delle società partecipanti alla fusione a norma dell'articolo 2501-quinquies del codice civile ed approvata da ciascun Consiglio di Amministrazione unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di:

- illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione in questione;
- dettagliare i criteri di determinazione del rapporto di cambio enunciato nel progetto di fusione.

Profilo giuridico dell'operazione

Sotto il profilo civilistico l'operazione avrà luogo in conformità agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile e secondo le modalità e condizioni previste nel progetto di fusione.

La situazione patrimoniale di riferimento, di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile è rappresentata, per KALEIDOSCOPIO, dal Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20/05/2025 e, per la società Incorporante, dal progetto di bilancio dell'esercizio al 31/12/2024, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nei termini di legge e di statuto e, comunque, prima della delibera d'approvazione del presente progetto di fusione.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto



medesimo, tuttavia, come consentito dal terzo comma dello stesso articolo, le operazioni della società incorporanda saranno in ogni caso imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a norma dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 settembre 1986, n.917, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuato l'atto di fusione.

La Società Incorporante PROGES, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio elementi attivi e passivi patrimoniali dell'Incorporanda, incrementando il capitale sociale ed il proprio patrimonio sociale a seguito dell'incorporazione intervenuta.

A partire dalla data di efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società Incorporanda KALEIDOSCOPIO e si estingueranno tutte le eventuali procure o deleghe rilasciate in precedenza. Per effetto della fusione la Società Incorporante PROGES subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda KALEIDOSCOPIO ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della Società Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutte le obbligazioni e passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alle Società Incorporanda, nulla escluso ed eccettuato.

Motivi della Fusione

Come già specificato nel progetto di fusione, l'unificazione delle due cooperative nasce con l'obiettivo di favorire lo sviluppo territoriale e l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte di PROGES, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle reti commerciali, la condivisione degli stakeholder e l'integrazione delle principali funzioni e, in particolare, attraverso l'acquisizione delle competenze sviluppate dalla cooperativa KALEIDOSCOPIO in ragione delle esperienze maturate nel mercato e nell'area territoriale delle regioni Emilia Romagna e Toscana, così da favorire e



supportare la crescita imprenditoriale in un'area ritenuta strategica per l'evoluzione dei servizi e del welfare.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un vasto processo di rafforzamento e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante e condiviso nel frattempo con la Società Incorporanda, con l'obiettivo di perseguire l'acquisizione di quote di mercato ed altresì la razionalizzazione dei costi di struttura.

KALEIDOSCOPIO potrà, grazie all'operazione di incorporazione, garantire ai propri soci il perseguimento dello scopo sociale, permettendo loro di partecipare in una cooperativa maggiormente patrimonializzata, in grado di poter affrontare un contesto di mercato attualmente interessato da profondi mutamenti di carattere socio-economico.

Alle predette finalità conseguenti all'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica entità in luogo delle due attuali.

Il progetto, infine, si propone di rafforzare la competitività delle cooperative partecipanti alla fusione attraverso l'unificazione con l'obiettivo di dare vita ad una cooperativa di dimensioni maggiori.

Il rapporto di cambio

Le società partecipanti alla fusione sono società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative a norma dell'articolo 2512 del c.c., sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente.

Tutte le riserve delle due cooperative partecipanti all'operazione di fusione sono state costituite nel rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del D.LGS. C.P.S. n.1577/1947, nonché, in relazione agli anni successivi al 2003, nell'osservanza delle nuove previsioni dettate dall'articolo 2514 del C.C., e non esistono riserve divisibili in qualunque forma.

In considerazione di ciò, il rapporto di cambio è stato fissato dai rispettivi Consigli di Amministrazione "alla pari", senza alcun conguaglio in denaro, attribuendo a ciascun socio delle

società partecipanti alla fusione una quota di capitale di valore nominale invariato rispetto a quello detenuto.

Il capitale sociale dell'incorporante PROGES verrà aumentato di un importo pari al capitale sociale dell'incorporanda KALEIDOSCOPIO sottoscritto dai soci cooperatori alla data di efficacia della fusione e, a ciascun socio dell'Incorporanda, verrà assegnata una quota di capitale sociale dell'Incorporante per un valore nominale corrispondente alla partecipazione sociale detenuta dagli stessi nell'Incorporanda alla data di efficacia.

Nell'ambito della presente Fusione si precisa che non si rende necessario redigere la relazione degli esperti previsti dall'art. 2501-sexies del Codice Civile, come peraltro confermato dalla Massima L.F. 2 del 2009 del Consiglio Notarile del Triveneto secondo la quale *"nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. In tal caso, infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta"* non si ritiene pertanto necessario procedere alla redazione della relazione degli esperti ex art.2501 sexies c.c..

Dal momento che il rapporto di cambio è stato fissato alla "pari", non si segnalano difficoltà particolari nella determinazione dello stesso.

Parma, 21.05.2025

p. Il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Michela Bolondi


